



TRIBUNALE DI ROMA

III SEZIONE CIVILE

II G. I.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/2/16;
esaminati gli atti, i documenti e le note prodotti dalle parti;
ritenuto che ricorrono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi ritenere che, da un lato, in considerazione dell'entità della somma ingiunta e della situazione debitoria in cui si trova la società opponente, l'esecuzione per un credito in ipotesi non provato nell'an e nel quantum provocherebbe un pregiudizio idoneo ad incidere sulla prosecuzione della sua attività, e che, dall'altro, l'opposizione appare, allo stato, quanto meno in parte, fondata, in considerazione dell'inidoneità della documentazione prodotta dalla banca opposta, dalla quale non è possibile evincere le specifiche pattuizioni originarie regolanti il rapporto di conto corrente intercorso fra le parti, a fornire, in un ordinario giudizio di cognizione qual è la presente opposizione a decreto ingiuntivo, la piena prova del credito vantato;

rilevato che non risulta esperito il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/10, la cui omissione, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 bis e 4 dell'art. 5, rende improcedibile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dopo la pronuncia sull'istanza di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;

P.Q.M.

visto l'art. 649 c.p.c., sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 20351/15 emesso dal Tribunale di Roma in data 1/9/15;

visto l'art. 5, co 1 bis, d.lgs. n. 28/10, assegna alle parti il termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e fissa l'udienza del 25/10/16, ore 10 per la prosecuzione.

Si comunichi.



Roma, 13/4/16.

Il giudice istruttore
dott. Stefano Cardinali

